

Circolare: "Finanziaria 2017"

Data: 9 gennaio 2017

Indice

Legge di bilancio 2017	
1. Proroga detrazioni recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico	Pag.2
2. Bonus mobili ed elettrodomestici	Pag.3
3. Bonus riqualificazione strutture alberghiere	Pag.4
4. Proroga maxi ammortamenti 40%	Pag.4
5. Iper ammortamenti 150%	Pag.5
6. Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Pag.6
7. Contabilità semplificata per cassa	Pag.7
8. Gruppo Iva	Pag.9
9. Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie	Pag.11
10. Aliquota Iva 5% trasporto urbano	Pag.12
11. Ritenute operate dai condomini	Pag.12
12. Canoni di noleggio a lungo termine	Pag.12
13. Riduzione canone Rai	Pag.13
14. Regime Legge n.398/91	Pag.13
15. Proroga Sabatini ter	Pag.13
16. Investimenti in start up e PMI innovative	Pag.14
17. Incentivi ai lavoratori rimpatriati	Pag.15
18. Regime fiscale agevolato nuovi residenti	Pag.15
19. Premi di produttività e welfare aziendale	Pag.16
20. Riduzione aliquota gestione separata Inps	Pag.17
21. No tax area	Pag.17
22. Erogazioni liberali a istituti tecnici superiori	Pag.18
23. Premio nascite e buono nido	Pag.18
24. Nuova imposta sul reddito d'impresa "IRI"	Pag.18
25. Riporto delle perdite fiscali	Pag.20
26. Riduzione agevolazione ACE	Pag.21
27. Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag.21
28. Rivalutazione beni d'impresa	Pag.22
29. Riapertura assegnazione/cessione agevolata e trasformazione in società semplice	Pag.22
30. Estromissione immobile imprenditore individuale	Pag.23
31. Note di variazione procedure concorsuali	Pag.24
32. Detrazione Irpef frequenza scolastica	Pag.24
33. School bonus	Pag.24
34. Bonus cultura diciottenni e bonus strumenti musicali	Pag.25
35. Soppressione aumento aliquote Iva 2017	Pag.25

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 57/L alla G.U. 21.12.2016, n. 297 la **Finanziaria 2017** (Legge 11.12.2016, n. 232) c.d. "*Legge di bilancio 2017*", **in vigore dall'1.1.2017**.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Proroga detrazioni recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico

Art. 1 commi 2 e 3

E' confermata **la proroga al 31.12.2017 della detrazione Irpef del 50% sugli interventi di recupero edilizio** (2021 per le parti comuni degli edifici condominiali).

Con riferimento alle **spese per interventi antisismici, dal 01.01.2017 al 31.12.2021**, viene prevista una **detrazione del 50 per cento applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una **riduzione del rischio sismico**.

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi	50%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2017
Interventi antisismici			
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio	50%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 1 classe)	70%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
(con riduzione rischio sismico di 2 classi)	80%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021
Interventi antisismici che insistono su parti comuni	+5%	96.000 euro (per immobile incluso nell'intervento)	Per le spese sostenute fino al 31.12.2021

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

E' inoltre **prorogata al 31.12.2017 la detrazione al 65% per le spese relative al risparmio energetico**.

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di detrazione	Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2017 .	65%	A seconda del tipo di intervento	10

E' confermato che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su **parti comuni** degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata **estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2021**.

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Rate
Interventi di risparmio energetico su parti comuni (almeno 25% superficie disperdente) sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021 .	70%	40.000 (per ciascuna unità immobiliare)	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per miglioramento prestazioni energetiche estive e invernali per le spese sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021 .	75%	40.000 (per ciascuna unità immobiliare)	10

Bonus mobili ed elettrodomestici

Art. 1 comma 2

La disciplina relativa al c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici", prevista dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche.

Nello specifico è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50%:

- ✓ per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017;
- ✓ per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- ✓ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- ✓ a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2016.

La detrazione IRPEF del 50%, inoltre:

- ✓ è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- ✓ è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro; per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

Bonus riqualificazione strutture alberghiere

Art. 1 commi da 4 a 7

Viene prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

In particolare:

- ✓ il credito d'imposta è riconosciuto anche per i periodi d'imposta **2017 e 2018**;
- ✓ la misura dell'agevolazione è **incrementata al 65%** (in luogo del precedente 30%);
- ✓ l'agevolazione spetta a **condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto di mobili**;
- ✓ sono inclusi tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono **attività agrituristica**, come definite dalla L. 20.2.2006 n. 96 e dalle norme regionali vigenti.

Quanto alle modalità di utilizzo, il suddetto credito d'imposta:

- ✓ è ripartito in **due quote annuali di pari importo**;
- ✓ può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (nel limite massimo di 60 milioni di euro nel 2018, di 120 milioni di euro nel 2019 e di 60 milioni di euro nel 2020).

Disposizioni transitorie

Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del DL 83/2014.

È previsto l'aggiornamento del decreto attuativo dell'agevolazione in esame (vale a dire il DM 7.5.2015).

Proroga maxi ammortamenti 40%

Art. 1 comma 8

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono esclusi dal "maxi ammortamento" i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art.164, comma 1, lettera b) del TUIR (autovetture) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Per il calcolo dell'**acconto IRPEF/IRES 2017** è necessario **rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione** del 40% dell'ammortamento/canoni di leasing.

Iper ammortamenti 150%

Art. 1 commi da 9 a 11

Nell'ambito della disciplina dei maxi-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", vengono introdotti i c.d. "iper-ammortamenti".

Ambito temporale

L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati **a partire dall'1.1.2017 ed entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione).

Maggiorazione del 150%

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi **nell'Allegato A** alla L. 232/2016 (che si allega anche alla presente circolare). Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- ✓ i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- ✓ i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- ✓ i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Maggiorazione del 40% per i beni immateriali strumentali correlati

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B** alla L. 232/2016 (che si allega anche alla presente circolare).

Si tratta di *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

Documentazione

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre:

- ✓ una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (**dichiarazione sostitutiva di atto notorio**);
- ✓ ovvero, per i beni aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che:

- ✓ il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;

- ✓ è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per il calcolo dell'**acconto IRPEF/IRES 2017** è necessario **rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione** del 150% dell'ammortamento/canoni di leasing.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Art. 1 commi 15 e 16

È confermata **l'estensione fino al 2020** (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- ✓ le **spese per attività di R&S** del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- ✓ si **realizzi un incremento** delle spese in esame **rispetto al triennio precedente**. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'**importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni)**, nelle seguenti misure.

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale (in precedenza 25%)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale	Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca /

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d'imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Con la modifica del comma 8 dell'art. 3, DL n. 145/2013, è previsto che il credito può essere utilizzato in compensazione "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi".

Le nuove disposizioni, ad esclusione di quelle di cui al citato comma 8, "hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016".

Contabilità semplificata per cassa

Art. 1 commi da 17 a 23

È confermata la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR con la quale, **a decorrere dall'1.1.2017**, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello di competenza.

Dall'1.1.2017, pertanto, **quello per cassa diventa il regime naturale per le imprese in contabilità semplificata**, ferma restando la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria).

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi/altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute**.

A tale importo vanno **aggiunti**:

- ✓ l'autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- ✓ i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- ✓ le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- ✓ le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;

e **sottratte** le minusvalenze/sopravvenienze passive di cui all'art. 101 TUIR.

RIMANENZE FINALI

Dal 2017, **non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali** in quanto, in applicazione del principio di cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo. Un'unica **eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa**. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza.

IRAP

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del **nuovo comma 1-bis** per le società di persone/imprese individuali in contabilità semplificata, **anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali**.

ALTRE DISPOSIZIONI

In sede di approvazione è stato "ripristinato" il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 110, TUIR e pertanto anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime in esame ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni/servizi va fatto riferimento alle regole ordinarie.

LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

È **confermato il limite di ricavi**, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali/società di persone, la **tenuta della contabilità semplificata**.

Attività	Limite
Prestazioni di servizi	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

A tal fine va fatto riferimento ai **ricavi percepiti in un anno intero/conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario**.

ADEMPIMENTI CONTABILI

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono **annotare cronologicamente in 2 distinti registri (incassi e pagamenti)** i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:

- ✓ il relativo importo;
- ✓ le generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- ✓ gli estremi della fattura/altro documento emesso.

I **registri IVA sostituiscono i citati registri** (Incassi/Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle **single annotazioni** relative agli incassi/pagamenti, nel caso in cui l'incasso/pagamento **non sia avvenuto nell'anno di annotazione**, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei **mancati incassi/pagamenti** con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui sono incassati/pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Previa **opzione vincolante per almeno un triennio**, il contribuente può tenere i registri IVA **senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso/pagamento**.

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 2017**. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

OPZIONE REGIME ORDINARIO

È confermata la possibilità di **optare per il regime ordinario** (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un **periodo minimo di 3 anni**. L'opzione per la contabilità ordinaria dovrà essere esercitata nella dichiarazione Iva/2018 relativa all'anno 2017.

Gruppo Iva

Art. 1 commi da 24 a 31

Viene introdotto il nuovo istituto del "**Gruppo IVA**", che consente ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato legati da vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo di costituire un unico soggetto passivo.

Effetti della costituzione del Gruppo IVA

Per effetto della costituzione del Gruppo IVA, i soggetti partecipanti **perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA e divengono un unico soggetto passivo**.

Ne consegue che le operazioni effettuate da un partecipante nei confronti di un terzo esterno al Gruppo (o viceversa) si intendono effettuate da (o verso) il Gruppo medesimo. Pertanto:

- ✓ non rilevano ai fini dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al Gruppo;
- ✓ assumono rilevanza, ai fini IVA, soltanto le operazioni poste in essere fra un partecipante e un terzo esterno al Gruppo.

Finalità

La costituzione del Gruppo dovrebbe apportare benefici in termini di risparmio d'imposta qualora tra i partecipanti vi siano soggetti passivi che non godono del pieno diritto alla detrazione.

Infatti, secondo i modelli adottati in altri Stati membri dell'Unione europea, il Gruppo IVA detrae l'imposta in base alla composizione del volume d'affari realizzato complessivamente dal soggetto unico, riducendo o neutralizzando gli effetti derivanti dall'effettuazione di operazioni che non danno diritto a detrazione.

Requisiti soggettivi

L'opzione per la costituzione del Gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti passivi (almeno due) a condizione che:

- ✓ siano stabiliti nel territorio dello Stato;
- ✓ esercitino attività d'impresa, arte o professione;
- ✓ per gli stessi **ricorrono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di seguito specificati**.

Non sono ammessi, invece:

- ✓ i soggetti la cui azienda sia assoggettata a una procedura concorsuale;
- ✓ i soggetti posti in liquidazione ordinaria;
- ✓ i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario *ex art. 670 c.p.c.*;
- ✓ le stabili organizzazioni all'estero di soggetti con sede in Italia.

Vincolo finanziario

Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell'art. 2359, C.c., quando (almeno dall'1.7 dell'anno precedente):

- ✓ tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- ✓ i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Vincolo economico

Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione:

- ✓ svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- ✓ svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- ✓ svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Vincolo organizzativo

Si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi IVA "esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto".

Carattere onnicomprensivo dell'opzione

La costituzione del Gruppo IVA rappresenta una facoltà per i soggetti in possesso dei requisiti descritti.

Tuttavia, è previsto che l'opzione debba riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i tre vincoli menzionati, non essendo possibile selezionare i partecipanti (c.d. "*all-in, all-out principle*").

Esercizio dell'opzione

Posto che sussistano i presupposti descritti, l'opzione deve essere esercitata per il tramite del previsto Rappresentante di gruppo, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione. Il relativo modello verrà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza dell'opzione

La decorrenza dell'opzione varia a seconda del periodo in cui viene esercitata.

Infatti:

- ✓ se essa è esercitata nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 settembre, produce effetti dall'anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
- ✓ se è esercitata nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, produce effetti dal secondo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione.

Durata dell'opzione

Fermi restando i presupposti di legge, **l'opzione risulta vincolante per un triennio** e, successivamente, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca.

Adempimenti del Gruppo

In ragione della costituzione dell'unico soggetto passivo, spetta al Gruppo IVA (attraverso l'azione del suo Rappresentante) adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalle norme in materia di IVA (applicazione e versamento dell'imposta, obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, ecc.).

Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro e di bollo

Vengono previste norme di coordinamento in materia di:

- ✓ imposta di bollo;
- ✓ imposta di registro.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, viene disposto che l'imposta di bollo non è dovuta in relazione a:

- ✓ fatture,
- ✓ note,
- ✓ conti,
- ✓ ricevute,
- ✓ quietanze,
- ✓ simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti,

relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti al medesimo Gruppo IVA.

L'esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al Gruppo IVA, sarebbero imponibili a fini IVA, nonché alle cessioni all'esportazione e alle cessioni intracomunitarie.

Per quanto concerne l'imposta di registro, viene modificata la disciplina dell'alternatività IVA-registro, nonché la disciplina della registrazione dei contratti stipulati tra gruppi IVA, prevedendo che:

- ✓ le scritture private non autenticate aventi ad oggetto cessioni e prestazioni tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA si registrano solo in caso d'uso, con la sola eccezione delle operazioni di cessione e locazione immobiliare imponibili o esenti che, se operate con soggetti estranei al gruppo, sarebbero soggette a registrazione in termine fisso;
- ✓ ove soggette a registrazione in termine fisso (come, ad esempio, nel caso di stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata) le cessioni e prestazioni tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA sono soggette ad imposta di registro fissa (200,00 euro), in quanto si considerano "soggette ad IVA", con la sola eccezione delle operazioni di locazione di immobili strumentali che sono soggette ad imposta di registro proporzionale anche se imponibili ad IVA (ed anche se operate tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA).

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dall'1.1.2018.

Inoltre, l'efficacia delle disposizioni in materia di Gruppo IVA è subordinata alla consultazione preventiva del Comitato IVA europeo.

Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie

Art. 1 comma 32

È confermata la modifica dell'art. 16, DL n. 18/2016, in base alla quale:

- ✓ **è aumentato a 5 anni** (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell'ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà/diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, l'acquirente deve **dichiarare di trasferirli** al fine di

beneficiare delle imposte di registro/ipotecarie e catastali nella misura di € 200;

- ✓ **è aumentato ad un quinquennio** (in luogo dell'attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro/ipotecarie e catastali sono **dovute nella misura ordinaria** con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.

Le disposizioni in esame hanno **effetto per gli atti emessi fino al 30.6.2017**.

Aliquota Iva 5% Trasporto Urbano

Art. 1 commi da 33 a 35

In sede di approvazione è stato previsto l'assoggettamento ad IVA (aliquota ridotta 5%), in luogo del regime di esenzione, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare. La disposizione in esame è applicabile alle operazioni effettuate dall'1.1.2017.

Ritenute operate dai condomini

Art. 1 comma 36

In sede di approvazione, con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le **ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio**, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto/opere/ servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, **vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500**.

Il condominio, ove non sia raggiunto il predetto limite, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.06 e il 20.12 di ogni anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il **pagamento dei suddetti corrispettivi** va effettuato dal condominio **tramite c/c bancario / postale** allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di **violazione** di tale obbligo è applicabile la **sanzione** ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (**da € 250 a € 2.000**).

Canoni di noleggio a lungo termine

Art. 1 comma 37

È confermata la modifica dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli **a favore degli agenti di commercio** in caso di noleggio a lungo termine.

Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese/lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, **detto limite per gli agenti è aumentato a € 5.164,57**.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese/lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.

Riduzione canone RAI

Art. 1 comma 40

E' confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a Euro 90,00 (in precedenza Euro 100,00).

Regime Legge 398/91

Art. 1 comma 50

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il **regime forfetario** di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato **umentato a € 400.000** (in precedenza € 250.000) **il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale** da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.

Proroga Sabatini ter

Art. 1 commi da 52 a 57

Viene **prorogata la c.d. "Nuova Sabatini"** di cui all'art. 2 del DL 69/2013, con l'introduzione anche di un contributo potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo.

Proroga

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese viene infatti **prorogato fino al 31.12.2018**.

Contributo potenziato per investimenti innovativi

Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo e/o di prodotto, le micro, piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del DL 69/2013 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Nelle suddette fattispecie, **il contributo è concesso con una maggiorazione pari al 30%** della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.

Investimenti in start up e PMI innovative

Art. 1 commi da 59 a 64 e 69

Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. "start-up innovativa" prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di "*favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile*".

In particolare, l'art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di **detrazione/deduzione**:

- ✓ detrazione IRPEF del **19% degli investimenti rilevanti** effettuati, per un importo **non superiore a € 500.000**, per ciascun periodo d'imposta;
Con l'aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è confermato che **dal 2017** l'investimento massimo detraibile è **umentato a € 1.000.000**;
- ✓ deduzione dal reddito imponibile pari al **20% degli investimenti rilevanti** effettuati per un importo **non superiore a € 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta.

Con la modifica dei commi 3 e 5, è confermato che ai fini della detraibilità/deducibilità l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni** (anziché 2).

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale/del settore energetico, il comma 7 dispone che:

- ✓ la detrazione IRPEF spetta in misura pari al **25%**;
- ✓ la deduzione IRES spetta in misura pari al **27%**.

Con l'aggiunta dell'art. 7-bis è confermato che **dal 2017** la suddetta detrazione (19% - 25%)/deduzione (20% - 27%) è **umentata al 30%**.

Nell'ambito delle agevolazioni di tipo societario a favore delle *start up* innovative, sono stati stabiliti ulteriori benefici in materia di modalità e oneri per la costituzione di tali tipi di società.

Modalità di costituzione

È stata aggiunta la possibilità di sottoscrivere l'atto costitutivo di *start up* innovative redatto in forma elettronica (e successivamente di modificarlo), oltre che con la già prevista firma digitale non autenticata dalle parti, anche con la firma elettronica avanzata autenticata (art. 4 co. 10-*bis* del DL 3/2015).

Oneri di costituzione

È stato previsto l'esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria per l'atto costitutivo delle *start up* innovative, costituite secondo la procedura semplificata di cui sopra, nonché di quelle costituite con atto pubblico.

Per usufruire di tale agevolazione, occorre la contestuale iscrizione della *start up* innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Incentivi lavoratori rimpatriati

Art. 1 commi 150 e 151

Viene modificato il regime speciale per i lavoratori "rimpatriati", di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Tra le principali modifiche, in vigore dal 2017, si segnalano le seguenti:

- ✓ la disposizione di favore viene estesa ai lavoratori autonomi;
- ✓ viene modificata la misura dell'agevolazione, posto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (in luogo del precedente 70%).

Per i lavoratori autonomi, le condizioni richieste sono le seguenti:

- ✓ il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- ✓ l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Regime fiscale agevolato nuovi residenti

Art. 1 commi da 152 a 159

È confermato che, con l'aggiunta del **nuovo art. 24-bis**, TUIR, le persone fisiche che **trasferiscono la residenza in Italia**, possono **optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva** (forfetaria) **sui redditi prodotti all'estero**, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa. L'imposta sostitutiva:

- ✓ è dovuta nella misura di **€ 100.000** per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- ✓ non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
- ✓ è **versata in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- ✓ non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
- ✓ sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

L'opzione si esercita dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate.

Premi di produttività e welfare aziendale

Art. 1 commi da 160 e 162

È riconfermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- ✓ su un importo **massimo complessivo lordo di € 3.000** (in precedenza € 2.000).
Tale limite è **aumentato fino a € 4.000** (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
- ✓ con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2016** hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000** (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione/uso/comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche** nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.**

Con l'aggiunta del **comma 184-bis** alla Finanziaria 2016 è previsto che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- ✓ i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
- ✓ i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- ✓ il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

Vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina delle erogazioni per il c.d. "*welfare aziendale*", di cui all'art. 51 co. 2 del TUIR.

Nuova fattispecie

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto:

- ✓ il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- ✓ ovvero, il rischio di gravi patologie.

Norma di interpretazione autentica

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Si chiarisce infatti che rientrano in tale nozione anche le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

Riduzione aliquota gestione separata Inps

Art. 1 comma 165

E' confermata **dal 2017 la riduzione al 25%** dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

A tale aliquota va sommato il contributo dello 0,72% dovuto a titolo assistenziale e dunque la contribuzione complessiva ammonta al 25,72%.

No Tax Area

Art.1 comma 210

È confermato l'**aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti, per effetto delle modifiche delle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 13, TUIR, è disposta la spettanza di:

- ✓ **€ 1.880** (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo **non supera € 8.000** (in luogo di € 7.750);
- ✓ **€ 1.297** (in luogo di € 1.255), aumentata del prodotto tra **€ 583** (in luogo di € 528) e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e **€ 7.000** (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a **€ 8.000** (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000;
- ✓ **€ 1.297** (in luogo di € 1.255), se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000.

È eliminata la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 13 che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

Erogazioni liberali a istituti tecnici superiori

Art. 1 comma 294

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, in base alla quale è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le **erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori** di cui al DPCM 25.1.2008. Con la modifica dell'art. 100, comma 2, lett. o-bis), è altresì confermata la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di € 700.000 annui.

Premio nascite e buono nido

Art. 1 comma 353 e commi da 355 a 357

Premio nascite

È confermato il riconoscimento **dal 2017** di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a **€ 800**. Lo stesso:

- ✓ non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- ✓ è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

Buono nido

È confermato con riferimento ai **nati dall'1.1.2016** il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, di **un buono di € 1.000** a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di **supporto presso la propria abitazione** a favore dei bambini **con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche**.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche/private.

Nuova imposta sul reddito d'impresa "IRI"

Art. 1 commi da 540 a 544

Viene introdotta l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-*bis* del TUIR.

Decorrenza

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall'1.1.2017.

Contribuenti ammessi

Possono optare per l'applicazione dell'IRI i seguenti soggetti:

- ✓ imprenditori individuali;
- ✓ società in nome collettivo;
- ✓ società in accomandita semplice.

Contabilità ordinaria

Possono optare per il regime IRI i soggetti sopracitati che adottano la contabilità ordinaria, anche a seguito dell'opzione *ex art. 18 co. 6 del DPR 600/73*.

Società di capitali a ristretta base proprietaria

Possono, altresì, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti per l'opzione della c.d. "piccola trasparenza fiscale" (*ex art. 116 co. 1 del TUIR*).

Esercizio dell'opzione

Il regime IRI è subordinato all'esercizio di un'opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il modello UNICO 2018.

Durata dell'opzione

L'opzione per il regime IRI ha **durata pari a cinque periodi d'imposta** ed è rinnovabile.

Base imponibile IRI e aliquota applicabile

La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR).

Su tale base imponibile si applica l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia l'aliquota IRES in vigore (**pari al 24% a partire dal 2017**).

Deducibilità delle somme prelevate

Dalla base imponibile IRI **possono essere dedotti gli utili prelevati**, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili. L'importo deducibile di tali prelievi è determinato:

- ✓ nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti;
- ✓ al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.

Deroga alla trasparenza fiscale

L'opzione per l'IRI esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del TUIR, afferenti il regime della trasparenza fiscale, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

Regime impositivo

L'opzione per l'IRI comporta quindi la separazione tra:

- ✓ il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;
- ✓ gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa.

Perdite fiscali nel regime IRI

Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione:

- ✓ del reddito dei periodi d'imposta successivi;
- ✓ per l'intero importo che trova capienza in essi.

Utili realizzati prima dell'entrata nel regime IRI

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell'ingresso nel regime IRI:

- ✓ non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore;
- ✓ non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI.

Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con tali utili.

Perdite non ancora utilizzate all'uscita dal regime IRI

All'uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate:

- ✓ costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensazione dei redditi d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata);
- ✓ l'eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve invece essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

A tal fine, occorre considerare l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione delle stesse.

Contributi previdenziali

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

Riporto delle perdite fiscali

Art. 1 comma 549

In base all'art. 84, comma 1, TUIR le **perdite fiscali** conseguite (dalle società di capitali) in un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- ✓ in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- ✓ entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Ora, in sede di approvazione è confermato che, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta

limitazione è estesa:

- ✓ agli **interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL**, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;
- ✓ alle **eccedenze ACE** ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.

Riduzione agevolazione ACE

Art. 1 commi da 550 a 553

È stata modificata la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), attraverso:

- ✓ la **riduzione** del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75% (misura prevista per il 2016) **al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018** e i periodi d’imposta successivi;
- ✓ l’eliminazione del regime di favore per le società neoquotate, mai applicato per possibili contrasti con il regime comunitario degli aiuti di Stato;
- ✓ la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione in ragione degli incrementi dello *stock* di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all’analoga consistenza registrata al 31.12.2010;
- ✓ **l’equiparazione delle modalità di calcolo dell’agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali** (basate sugli incrementi del patrimonio netto, e non sullo *stock* del patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell’esercizio);
- ✓ l’introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell’ambito delle operazioni straordinarie;
- ✓ la **rideterminazione dell’acconto 2017** considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta applicando il coefficiente di remunerazione ACE del 2,3%.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 1 commi 554 e 555

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di **rideterminare il costo d’acquisto** di:

- ✓ **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ✓ **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2017** il termine entro il quale provvedere:

- ✓ alla **redazione** ed all’**asseverazione della perizia** di stima;
- ✓ al **versamento dell’imposta sostitutiva**, pari all’8%.

Rivalutazione beni d'impresa

Art. 1 commi da 556 a 564

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2015** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **ricosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- ✓ **16%** per i beni ammortizzabili;
- ✓ **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Riapertura assegnazione/cessione agevolata e trasformazione in società semplice

Art. 1 comma 565

Le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state **estese alle operazioni effettuate tra l'1.10.2016 e il 30.9.2017**.

Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali. La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il

corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta **un'imposta sostitutiva dell'8%**. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell'ultimo triennio.

Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Reddito in natura dei soci assegnatari

Nel caso di assegnazione di beni, il reddito in natura dei soci è ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze o l'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta.

IVA e imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, **sono ridotte al 50%**, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa. Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Versamenti

Per le operazioni effettuate dall'1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- ✓ per il 60% entro il 30.11.2017;
- ✓ per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Estromissione immobile imprenditore individuale

Art. 1 comma 566

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- ✓ è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2016**;
- ✓ riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017**;
- ✓ richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del **60%** entro il 30.11.2017;
 - il **rimanente 40%** entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

Note di variazione procedure concorsuali

Art. 1 comma 567

È confermata la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali/accordi di ristrutturazione dei debiti omologati/piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell'abrogazione dei commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell'ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che **non è più previsto:**

- ✓ la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere **emessa soltanto alla chiusura della procedura;**
- ✓ **l'esonero**, per l'acquirente/committente, **di registrazione della nota di credito ricevuta.**

In buona sostanza, le disposizioni di favore previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, tenuto conto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

Detrazione Irpef frequenza scolastica

Art. 1 comma 617

In sede di approvazione è stato rivisto l'aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le **spese di frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a **€ 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.**

School Bonus

Art. 1 comma 620

Viene integrata la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali agli istituti scolastici, di cui all'art. 1 co. 145 - 150 della L. 13.7.2015 n. 107 (c.d. "school bonus").

In particolare, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie devono essere effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili (e non, quindi, con versamento in un apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato) .

Bonus cultura diciottenni e bonus strumenti musicali

Art. 1 comma 626

È confermata **anche per il 2017** la concessione del c.d. "Bonus cultura", usufruibile per fini culturali, dai **soggetti che compiono 18 anni**.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

- ✓ per l'acquisto di **musica registrata**;
- ✓ per l'acquisto di **corsi di musica, di teatro o di lingua straniera**.

Entro il 30.1.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo di cui al DPCM n. 187/2016.

In sede di approvazione è stato **riproposto anche nel 2017** il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Entro il 30.1.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

Soppressione aumento aliquote Iva 2017

Art. 1 commi 631 e 632

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il **differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10%** di 3 punti percentuali (13%) **all'1.1.2018**. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10% e 22%**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati